COMUNE DI LIVORNO

# Ordinanza del Sindaco n. 233 del 20/05/2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

## IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da Covid-19;

**Visti** i decreti legge n. 6/2020 e 19/2020 ed i DPCM del 23 e 25 febbraio, 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo, 10 e 26 aprile 2020 relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano le attività commerciali e le relative sospensioni nel periodo di emergenza;

**Visto** il DPCM del 17 maggio 2020 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19' che stabilisce le nuove disposizioni applicabili, dalla data del 18 maggio, alle attività commerciali al dettaglio in sostituzione di quelle del DPCM del 26 aprile 2020 ed, in particolare, con l'allegato 17 'linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive', individua le misure di prevenzione e contenimento per i vari settori di attività tra cui il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

**Considerato che** le linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM del 17 maggio sono da considerare quali indicazioni operative da adattare ad ogni singola organizzazione, individuando le misure di prevenzione e contenimento più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in materia di contrasto e contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19 con particolare riferimento:
- all'Ordinanza n. 48 del 03.05.2020 con la quale si è stabilito che "nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m."
- all'Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 con cui si dispone che 'l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante;

mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

**Considerato** il contesto locale e la situazione dei mercati cittadini, così come previsti dal Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvati con Delibera di C.C. n. 162 del 3 ottobre 2008;

**Dato atto** delle misure precauzionali già a carico della generalità dei cittadini in virtù delle disposizioni nazionali e regionali vigenti ovvero, in particolare, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche monouso sia in spazi chiusi che in spazi aperti pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale, secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività (Ord. RT n. 57 del 17/05/2020);

**Ritenuto** necessario stabilire alcune misure specifiche per i mercati cittadini per i quali è stata prevista la riapertura a partire dal 18 maggio a seguito delle nuove disposizioni nazionali e regionali, in modo da integrare le misure di prevenzione e contenimento previste a livello nazionale e regionale relativamente agli aspetti che, tenuto conto della concretezza delle diverse situazioni locali, possono essere applicate per prevenire il sovraffollamento e migliorare le condizioni per assicurare il distanziamento sociale;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Dlgs 267/2000;

**Vista** la Legge Regionale n. 62/2018 "Codice del Commercio" ed il relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/R/2020;

**ORDINA**

**1. disposizioni valide per tutti i mercati e posteggi fuori mercato per i quali è stata prevista la riapertura a partire dal 18 maggio a seguito delle nuove disposizioni nazionali e regionali**

- l'attività di vendita dovrà essere svolta nel pieno rispetto della collocazione e delle dimensioni del posteggio assegnato;
- in caso di **banchi di vendita 'in linea'** posti **ad una distanza inferiore a 2 metri l'uno dall'altro**, l'esposizione della merce e l'attività in vendita dovrà essere realizzata solo sulla parte frontale; nel caso di **distanza tra i banchi inferiore a 1 metro**, il corridoio tra banco e banco dovrà, inoltre, essere inibito in modo da evitare il passaggio dei clienti a una distanza inferiore a quella di sicurezza;
- gli operatori ed i clienti dovranno rispettare la **distanza minima** interpersonale di 1 metro;
- gli operatori dovranno **vigilare** sul rispetto di tale distanza, invitando, in caso di necessità, i clienti, ad effettuare gli opportuni spostamenti e segnalando eventuali assembramenti alla Polizia Municipale;
- gli operatori dovranno **segnalare** la distanza da rispettare nella zona di vendita di pertinenza, mediante apposizione di divisori, oppure segnando, a terra, con spray, nastro o strisce il necessario distanziamento tra i clienti;
- per ogni posteggio non dovranno essere presenti più di due operatori commerciali;
- gli operatori e i clienti dovranno indossare le **mascherine** protettive;

- presso ciascun banco dovrà essere assicurata la disponibilità di **soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e/o guanti monouso;**
- gli operatori **dovranno utilizzare guanti "usa e getta"** così come i **clienti** sia per l'acquisto di alimenti e bevande che nel caso in cui la scelta e l'acquisto dei prodotti comporti, comunque, una 'manipolazione' della merce posta in vendita;
- la vendita di capi d'abbigliamento usati è consentita solo a condizione che sia assicurata una scrupolosa sanificazione della merce;
- i negozi alimentari che utilizzano gpl, nell'attività di vendita, debbono attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza rispettando ed adempiendo a quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco n. 3794 del 12.03.2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi"; in particolare, come esplicitato nelle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno (di cui alla nota inviata al protocollo dell'Amministrazione Comunale -prot. n. 6933 del 20.05.2020):
    - Gli "autonegozi" (gastronomici) provvisti di impianti cottura alimentati a mezzo bombole di GPL dovranno essere posizionati in modo tale che, in caso di incendio, lo stesso rimanga di proporzioni limitate (preferibilmente posti alle estremità delle vie interessate dal mercato);
    - Il posizionamento degli autonegozi di cui al precedente punto dovrà avvenire a sufficiente distanza da tombini non sifonati e caditoie poste sul piano stradale;
    - Per ogni singolo autonegozio il quantitativo di GPL detenuto non dovrà eccedere i 75 Kg con divieto di detenere bombole non collegate o vuote e dovrà essere disponibile almeno un estintore di capacità minima 34 A – 144 B – C (da Kg. 6 a polvere);
    - L'eventuale sostituzione di bombole dovrà essere effettuata da personale di provata capacità,in possesso dell'attestato di formazione specifico di cui all'art. 11 – comma 1 – del D.Lgs. 22.02.2006, n. 128;
    - Le manichette flessibili di collegamento delle bombole all'impianto utilizzatore dovranno essere di tipo omologato (UNI 7140 o UNI EN 14800) ed in corso di validità;
    - Ogni veicolo dovrà essere dotato di un registro di manutenzione aggiornato e mantenuto a disposizione delle autorità competenti;
- gli operatori dovranno garantire adeguata **informazione** ai clienti sulle misure di prevenzione e sugli obblighi di comportamento da tenere all'interno del mercato;
- gli operatori dovranno garantire la massima collaborazione e un sistema di rapido allertamento nel caso in cui sia necessario il passaggio nelle aree mercatali dei mezzi di soccorso.

## 2. Mercato Buontalenti

- oltre a tutte le misure sopra riportate, gli operatori commerciali dovranno garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra gli utenti lasciando completamente liberi i corridoi tra banco e banco, senza creare intralci ed esponendo la merce esclusivamente all'interno del perimetro del banco;
- sono a carico del Consorzio degli operatori del mercato le misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale in relazione agli spazi disponibili;

## 3. Mercato del Venerdì

Il mercato potrà riprendere a partire dalla giornata del 22 maggio 2020, purché siano osservate e fatte osservare, oltre a tutte le misure, già indicate al punto 1) valide per tutti i mercati, le misure specifiche di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, di seguito riportate.
La disposizione dei posteggi di vendita è quella risultante dalle planimetrie trasmesse al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno in data 18/05 -in atti prot. n. 51427- salvo gli aggiustamenti concordati sul posto e risultanti dalla segnaletica provvisoria apposta in loco.

Qualora il cantiere attualmente presente in via Dei Pensieri, di fronte allo Stadio “A. Picchi” non possa essere ultimato, con chiusura dei relativi scavi, entro la data di apertura del mercato del 22 maggio, nella tratta interessata sarà istallata un’unica fila di banchi;

- ZONA SOTTO STADIO - modifica della fila dei banchi lato stadio con spostamento della stessa il più possibile lato mare, lasciando libero accesso per il bar dello stadio. Nel punto dove è presente il cancello, il banco interessato resterà al suo posto. L'allargamento della corsia centrale tra le due opposte file di banchi facilita lo scorrimento della clientela ed evita problemi di assembramento;

- VIA DEI PENSIERI tratto sud - occupazione da parte dei banchi lato monte (campo da Rugby), della corsia di emergenza situata dietro i banchi, lasciando liberi i marciapiedi per il passaggio di disabili, clientela, genitori con carrozzine, accesso condomini. L'allargamento della corsia centrale tra le due opposte file di banchi facilita lo scorrimento della clientela ed evita problemi di assembramento.

- VIA ALLENDE - occupazione corsia di emergenza lato parcheggio Via Gioberti e piscina comunale, lasciando libero il marciapiede e consentendo l'accesso, in sicurezza, alla piscina/bar e alle altre attività sportive ivi presenti -qualora si rendessero nuovamente in esercizio – sia dei praticanti che delle eventuali squadre di soccorso. L'allargamento della corsia centrale tra le due opposte file di banchi facilita lo scorrimento della clientela ed evita problemi di assembramento.

- gli allargamenti delle suddette corsie centrali dovranno consentire la larghezza minima della corsia di passaggio per i mezzi di soccorso che, come indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, non dovrà risultare, in ogni punto, inferiore a mt. 3,50 (anche in altezza fino a mt. 4,00);

- su tutto il mercato, la profondità di ingombro dei banchi dovrà essere tassativamente contenuta entro i 5 (cinque) metri compreso i furgoni;

- dovranno essere mantenuti liberi da ostacoli i varchi (di ampiezza almeno mt. 3,50) presenti in via Dei Pensieri nei seguenti punti: accesso alla curva nord dello stadio, intersezione con via S. Allende e con via Macchiavelli, ingresso ex stalle Ippodromo Caprilli ed ingresso albergo “Atleti” nonché l’intera corsia di accesso al parcheggio del Campo Scuola;

- dovrà essere prevista la presenza di personale dell’organizzazione che possa agevolare l’esodo delle persone ed il passaggio dei mezzi di soccorso nella tratta via Dei Pensieri (per l’intera lunghezza) – via S. Allende;

- lo spazio laterale tra i banchi dovrà essere chiuso, in modo da evitare assembramenti intorno agli stessi, e la vendita dovrà avvenire solo frontalmente. Ogni operatore dovrà segnalare davanti al proprio banco, per terra con spray o nastro, la distanza da mantenere tra i clienti. istituendo un virtuale corridoio di vendita/scorrimento persone. Verrà chiusa, con nastro bianco/rosso anche la parte dietro i banchi, laddove non siano già chiusi da muri o recinzioni. Per i banchi organizzati con vendita tramite stands o «girelli», ogni operatore dovrà istituire un ingresso ed una uscita, facendo entrare i clienti uno alla volta.

- ogni operatore dovrà avere mascherina, esporre cartello con istruzioni di comportamento e gel per mani;

- per le prime due edizioni del mercato verrà sospesa la spunta dei posteggi temporaneamente liberi;

- la nuova segnaletica dei posteggi sulla sede stradale, è realizzata in via provvisoria dalle associazioni di categoria secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;

- le transenne verranno posizionate dall'ufficio Economato e rimosse dall'ufficio Economato al termine delle operazioni di pulizia/sanificazione di AAMPS; le stesse dovranno essere posizionate, nel tratto di intersezione tra via Allende e via Gioberti in modo da segnalare e tenere separati, in sicurezza, i flussi veicolari, dall'ingombro dei banchi dell'area mercatale;

- i bagni a servizio del mercato presenti all'interno dello Stadio comunale verranno sottoposti ad attività di ripristino e sanificazione prima dell'edizione del 22 maggio e, per i mercati successivi, durante e dopo ogni edizione;

- le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi di vendita si svolgono nel rispetto delle seguenti fasce orarie: inizio dalle ore 7.00 con sgombero dell'area alle ore 14.30;

**4. obblighi di vigilanza e responsabilità in materia di sicurezza anti-contagio-** la Polizia Municipale è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione delle misure previste nella presente Ordinanza e di monitorare la situazione dei mercati cittadini allo scopo di evitare assembramenti e rischi derivanti dalla gestione delle attività commerciali su aree pubbliche; resta inteso che la responsabilità dei protocolli di sicurezza anti-contagio è a carico di ogni singolo operatore commerciale anche per ciò che concerne la gestione dell'utenza; gli operatori, anche attraverso le proprie associazioni di categoria e/o convenzioni o accordi con associazioni di volontariato, sono tenuti ad organizzare ogni iniziativa allo scopo di garantire nei mercati locali, nelle aree pubbliche di propria pertinenza, il pieno rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di emergenza Covid-19 e l'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;

**5. validità ed efficacia -** La presente ordinanza è efficace fino al termine di vigenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020), ovvero, se precedente, fino alla data di cessazione delle presupposte misure nazionali di contenimento statali e regionali. Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune ed eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure statali e regionali, ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza.
Le modifiche alla disposizione dei banchi nelle varie aree mercatali, che si rendano necessarie nel corso dell'applicazione della presente ordinanza, potranno essere adottate con successivo provvedimento dirigenziale, previa verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

**6. informazione** – le associazioni di categoria interessate e i consorzi di riferimento dei vari mercati si adoperano per diffondere il contenuto della presente Ordinanza e delle relative prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco, in modo che tutti gli operatori commerciali ne siano a conoscenza e che vi sia piena consapevolezza dei comportamenti da tenere durante l'attività di vendita

**DISPONE**

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;

La presente ordinanza è pubblicata sulla Rete Civica/sezione *Albo on Line* del Comune di Livorno ed è trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Questura di Livorno, alla Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria del commercio, all'AAMPS ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure statali e regionali, ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza;

**RENDE NOTO**

che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo dell'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020;

**AVVERTE**

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

**Livorno lì, 20/05/2020** **IL Sindaco**

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

# Contrassegno Elettronico

**TIPO** QR Code

**IMPRONTA (SHA-256):** 3c50b20f0051aa9c45dc52d29785a7f80e83049b2b5e60996856771450260ed3

**Firme digitali presenti nel documento originale**

LUCA SALVETTI

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Ordinanza N.233/2020
Data: 20/05/2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=968f12cbcbbd0d9f_p7m&auth=1

ID: 968f12cbcbbd0d9f